



COMUNE di SALUGGIA

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA di VERCELLI

Area Tecnico Urbanistica

Servizi Urbanistici, Edilizia Privata, SUAP, Ambiente, Catasto

- Determinazione Area Tecnico Urbanistica n. 11 del 12/03/2024 ad oggetto "D.P.R. 13/03/2013, N. 59, ART. 4. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LA DITTA SOGIN SPA - COMUNE DI SALUGGIA."

Il presente documento composto di n. 25 pagine costituisce copia conforme all'originale informatico conservato agli atti con sistema informatico di gestione documentale dell'Ente, in tutte le sue componenti, firmato digitalmente dal Responsabile dell'Area *Tecnico Urbanistica Servizi Urbanistica – Edilizia Privata – Suap – Ambiente – Catasto*, realizzata ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale.

Saluggia, 14/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO T.U.

Geom. Ombretta PEROLIO

Ombretta Perolio







Originale



COMUNE DI SALUGGIA

DETERMINAZIONE

AREA TECNICO URBANISTICA
SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SUAP –
AMBIENTE (SU ISTANZA DI PARTE) – CATASTO

N.11 DEL12/03/2024

N. 60 DEL 12/03/2024 REG.GEN

OGGETTO:

D.P.R. 13/03/2013, N. 59, ART. 4. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LA DITTA SOGIN SPA - COMUNE DI SALUGGIA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA



emesso che

- in data 14/11/2022 prot. n.12189 è pervenuta allo S.U.A.P. scrivente l'istanza di A.U.A da parte della Ditta SOGIN S.p.A. con sede legale a ROMA (RM) - Via Marsala n. 51-C e sede operativa a Saluggia, Via Crescentino SNC per le emissioni provenienti dalle seguenti fasi di lavoro: produzione di acqua calda (caldaie ICI 1 e 2) e i generatori di vapore (BONO 1 e 2). Sono altresì presenti impianti assoggettati alla normativa specifica (radionuclidi), laboratori in deroga e di emergenza
- in data 12/12/2022 con nota prot. n. 13171 l'istanza è stata inviata alla Provincia di Vercelli –Area Ambiente e Territorio, all'ARPA Dipartimento di Vercelli ed all'ASL TO4 per gli adempimenti di competenza;

Dato atto che il Gestore è la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Rilevato che il Gestore è in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata da Questo SUAP con Determinazione del Responsabile n. 7 del 12/05/2017 in recepimento della Determinazione Dirigenziale n. 663 del 02/05/2017 della Provincia di Vercelli;

Dato atto che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata per il conseguimento dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Preso atto che la Provincia è l'autorità cui compete la fase istruttoria propedeutica al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP, ai sensi dell'art.7 del D.P.R.n.160/2010;

Considerato che è pervenuta al SUAP con nota prot. n. 13431 del 19/12/2022 convocazione dalla Provincia di Vercelli (prot. Provincia di Vercelli n. 31371 del 19/12/2022) di apposita Conferenza di Servizi, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14, legge 241/1990;

Visto il parere del Servizio Territoriale Vercelli di ARPA Piemonte pervenuto al SUAP con nota prot. n.1194 del 02/02/2023 con richiesta di integrazioni documentali;

Inoltrati i pareri al SUAP dalla Provincia di Vercelli con nota prot. n. 1545 del 09/02/2023 (prot. Provincia di Vercelli n. 4609 del 09/02/2023) con richiesta di integrazioni alla Ditta nella quale venivano specificati i tempi per la presentazione delle integrazioni e per l'espressione dei pareri in merito alle stesse;

Viste le integrazioni pervenute al SUAP dalla Ditta con prot. n.2425 in data 06/03/2023 in merito al quale il Servizio Territoriale Vercelli di ARPA Piemonte si è espresso con parere sospeso (prot. Provincia di Vercelli n. 8579 del 14/03/2023) al fine di ottenere chiarimenti in merito alle attività dell'officina e alla fase di verniciatura citate;

Inoltrate le integrazioni al SUAP dalla Provincia di Vercelli con nota prot. n. 2750 del 16/03/2023 (prot. Provincia di Vercelli n. 8945 del 16/03/2023);

Considerato che, a seguito di richiesta di parere anche agli altri enti coinvolti nel procedimento (prot. Provincia di Vercelli n. 8945 del 16/03/2023) non è pervenuto nessun altro contributo, l'amministrazione provinciale ha provveduto a comunicare al SUAP la conclusione positiva del procedimento con nota prot. 4667 del 22/05/2023 (prot. Provincia di Vercelli n. 16164 del 22/05/2023) con prescrizioni condizionali inerenti alle lavorazioni meccaniche, alla fase di verniciatura e alla saldatura;

Visti i chiarimenti pervenuti al SUAP dalla Ditta con prot. n. 5122 del 05/06/2023 e n. 6572 del 17/07/2023;

Ritenuto necessario, alla luce dei nuovi elementi emersi, convocare con nota della Provincia di Vercelli prot. n. 23337 del 26/07/2023 un Tavolo Tecnico per valutare tutte le informazioni inerenti alle lavorazioni meccaniche, alla fase di verniciatura e alla saldatura e per condividere il quadro prescrittivo ed emissivo da allegare all'atto autorizzativo;

Considerato che il Tavolo Tecnico si è svolto in data 04/08/2023 e che gli esiti dello stesso sono stati trasmessi con nota della Provincia di Vercelli prot. n. 24482 del 09/08/2023;

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione



integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35”;

- la Circolare del MATTM n. 49801/GAB del 07/11/2013;
- la Circolare interpretativa del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 1/AMB del 28/01/2014;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sul SUAP;
- il D. Lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il Decreto della Presidente della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 17/R (Regolamento regionale recante: "Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".
- le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 881 del 15/09/2023, pervenuta allo SUAP scrivente a mezzo posta elettronica certificata in data 20/09/2023, prot. n. 8338, della Provincia di Vercelli – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Emissioni in Atmosfera, avente ad oggetto “D.P.R. 13/03/2013, N. 59, ART. 4. PROVVEDIMENTO RELATIVO A ISTANZA DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LA DITTA SOGIN SPA - COMUNE DI SALUGGIA.”, e relativi allegati A e B;

Preso atto della nota pervenuta al SUAP con prot. n.1207 del 08/02/2024 dalla Provincia di vercelli (prot. Provincia di Vercelli n. 4050 del 07/02/2024) dove si comunica la sostituzione della prescrizione generale n.1 del Determina Dirigenziale n.881 del 15/09/2023;

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra indicato, di procedere all'emissione del provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta SOGIN SpA con sede legale a ROMA (RM) - Via Marsala n. 51-C e sede operativa a Saluggia, Via Crescentino ai fini dell'esercizio dello stabilimento sito in Comune di Saluggia, Via Crescentino;

Rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R: n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce la seguente autorizzazione in materia ambientale in possesso della Ditta:

ENTE	ESTREMI DELL'ATTO	DATA DI EMANAZIONE	OGGETTO
SUAP del Comune di Saluggia	7	12/05/2017	D.P.R. 13.03.2013, n. 59, articolo 4. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale Ditta SOGIN SpA, con sede legale in Roma per la sede operativa Via Crescentino SNC - Saluggia.

Provincia di Vercelli	663	02/05/2017	D.P.R. 13.03.2013, n. 59, articolo 4. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale Ditta SOGIN SpA, con sede legale in Roma per la sede operativa di Saluggia (VC).
-----------------------	-----	------------	--

Ritenuto necessario includere nel presente atto le modifiche non sostanziali intercorse, per quanto non in contrasto con l'istanza oggetto del presente atto:

1. comunicazione pervenuta al SUAP con nota prot. n.158 in data 20/07/2020 e alla Provincia di Vercelli con nota prot. n. 156 del 07/01/2020 di messa in esercizio dell'Edificio 1900, denominato Deposito D-2 (deposito temporaneo rifiuti solidi radioattivi) e dei laboratori ambientali presenti al piano terra dell'edificio 1000 a seguito della quale sono stati inseriti **due nuovi punti di emissione**: P (Ventilazione Deposito D2 Ed. 1900) e Q (Laboratori ambientali Ed. 1000). In merito alle modifiche comunicate la Provincia di Vercelli si è espressa con nota n. 3768 del 14/02/2020;
2. comunicazione pervenuta al SUAP con nota prot. n.6857 in data 20/07/2020 e alla Provincia di Vercelli con nota prot. n. 15205 del 20/07/2020 riguardante la sostituzione dei Gruppi Elettrogeni associati agli identificativi GE1 e GE2 con due impianti analoghi, sia in termini di alimentazione che di potenza termica nominale e l'installazione temporanea di un gruppo elettrogeno a noleggio indispensabile al fine di non interrompere la fornitura di energia elettrica in caso di necessità. In merito alle modifiche comunicate la Provincia di Vercelli si è espressa con nota n. 16053 del 30/07/2020;

Rilevato che, ai sensi del comma 1), art. 147 Bis del D.L. 267/00, così come modificato dal D.L. 174/2012, si è provveduto al controllo sulla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;



Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 12.12.2023 in forza del quale la scrivente è autorizzata ad emettere il presente atto;

DETERMINA

recependo integralmente i contenuti della Determinazione Dirigenziale n. 881 del 15/09/2023, pervenuta allo SUAP scrivente a mezzo posta elettronica certificata in data 20/09/2023, prot. n. 8338, della Provincia di Vercelli – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Emissioni in Atmosfera, avente ad oggetto “D.P.R. 13/03/2013, N. 59, ART. 4. PROVVEDIMENTO RELATIVO A ISTANZA DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LA DITTA SOGIN SPA - COMUNE DI SALUGGIA.”, allegata alla presente e formante parte integrante e sostanziale così come gli allegati A e B,

1) Di provvedere, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i., all'emissione del presente atto che costituisce di fatto **Autorizzazione Unica Ambientale** richiesta dalla Ditta SOGIN S.p.A. con sede legale a ROMA (RM) - Via Marsala n. 51-C e sede operativa a Saluggia, Via Crescentino SNC ai fini dell'esercizio dello stabilimento sito in Comune di Saluggia, Via Crescentino SNC relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- o autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;

2) Di stabilire che dalla data di notifica del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale sono sostituiti i seguenti titoli in possesso della Ditta, precedentemente rilasciati:

- Determinazione del Responsabile del Servizio n. 7 del 12/05/2017 in recepimento della Determinazione Dirigenziale n. 663 del 02/05/2017 della Provincia di Vercelli;

fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

1. in materia di inquinamento acustico, entro trenta giorni dall'avviamento dell'attività dopo le modifiche previste dall'istanza di AUA, dovrà essere effettuata, a cura del proponente una campagna di misure fonometriche, finalizzata a verificare la conformità ai limiti di legge dei livelli sonori generati, nelle più gravose condizioni di esercizio, prestando particolare attenzione per la verifica del limite differenziale, ove applicabile, presso tutti i ricettori noti. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica dovrà essere inviata agli Enti autorizzanti e all'Arpa - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Servizio Territoriale Vercelli (modificato con nota della Provincia di Vercelli prot. n. 4050 del 07/02/2024);
2. le attività devono essere svolte nel rispetto delle specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e delle prescrizioni riportate negli Allegati A e B all'autorizzazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. la Ditta deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti dalla zonizzazione acustica vigente del Comune di Saluggia;
4. qualora, nell'arco della durata dell'AUA, la Ditta modifichi le proprie emissioni sonore a seguito dell'installazione di nuovi impianti o macchinari, dovrà effettuare una opportuna Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi della DGR 2 febbraio 2004 n.9-11616;
5. si rinvia alla competenza del SUAP, la possibilità di ricomprendere nel provvedimento conclusivo di AUA altre ed eventuali prescrizioni, di competenza comunale, con particolare riferimento al nulla osta di impatto acustico;
6. eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i.;
7. qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'AUA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i.;
8. la variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento come stabilito dall'art. 269 comma 11-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
9. come indicato dall'art. 269 comma 11 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo;
10. in caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento, come stabilito dall'art. 269 comma 11-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo;



11. la Ditta dovrà comunicare al SUAP competente per territorio la cessazione dell'attività dello stabilimento autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli impianti;
12. l'autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;
13. restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti;
14. sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del gestore, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni;
15. la Ditta deve presentare, tramite SUAP, **domanda di rinnovo almeno SEI mesi prima della data di scadenza dell'AUA**, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. e s.m.i.;
16. l'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
 - a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
17. la mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative settoriali in materia ambientale;
18. per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

DISPONE

- o Che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha **validità di QUINDICI anni dalla data di rilascio del presente provvedimento**;
- o Di notificare il presente provvedimento alla Ditta SOGIN S.p.A. nella persona del legale rappresentante o di altro soggetto munito di delega da parte di quest'ultimo;
- o Di trasmettere la presente, in modalità telematica, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero alla Provincia di Vercelli, all'ARPA, al Comune di Saluggia, all'ASLTO4, per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze;
- o Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio del Comune di Saluggia nonché sul sito istituzionale www.comune.saluggia.vc.it – Amministrazione Trasparente – Sezione Informazioni Ambientali.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro i termini di legge.

Sono da intendersi allegati sostanziali e parte integrante del presente atto:


- 1) Determinazione Dirigenziale n. 881 del 15/09/2023, pervenuta allo SUAP scrivente a mezzo posta elettronica certificata in data 20/09/2023, prot. n. 8338, della Provincia di Vercelli – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Emissioni in Atmosfera, ed i relativi allegati A e B.



Di dare atto che ai sensi del comma 1) art. 147 bis del D.L. 267/00 così come modificato dal D.L. 174/2012 si è provveduto al controllo sulla regolarità tecnica e la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
FIRMATO DIGITALMENTE
PEROLIO OMBRETTA







PROVINCIA DI VERCELLI

AREA AMBIENTE E TERRITORIO SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Proposta N. 2079 / 2023
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 881 DEL 15/09/2023

OGGETTO: D.P.R. 13/03/2013, N. 59, ART. 4. PROVVEDIMENTO RELATIVO A ISTANZA DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LA DITTA SOGIN SPA - COMUNE DI SALUGGIA.

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) è il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (di seguito SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del DPR 59/2013 e s.m.i.;
- la Provincia è l'autorità cui compete la fase istruttoria propedeutica al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6-bis, della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- il Gestore è la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il giorno 12/12/2022, PEC ricevimento n. 30666, è pervenuta dal SUAP del Comune di Saluggia ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. istanza di AUA presentata dalla Ditta **SOGIN SpA** con sede legale a ROMA (RM) - Via Marsala n. 51-C e sede operativa a Saluggia, Via Crescentino per le emissioni provenienti dalle seguenti fasi di lavoro: produzione di acqua calda (caldaie ICI 1 e 2) e i generatori di vapore (BONO 1 e 2). Sono altresì presenti impianti assoggettati alla normativa specifica (radionuclidi), laboratori in deroga e di emergenza;

SI DA ATTO che l'istanza di AUA è stata presentata per il rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

INDETTA apposita Conferenza di Servizi da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14, legge 241/1990 con comunicazione n. 31371 del 19/12/2022 inviata ai soggetti competenti in materia ambientale per il procedimento istruito e alla Ditta in qualità di richiedente;

VISTO il parere del Servizio Territoriale Vercelli di ARPA Piemonte n. 10872 del 02/02/2023 (protocollo di ricevimento n. 3640) con richiesta di integrazioni documentali;

INOLTRATI i parerei con richiesta di integrazioni alla Ditta con nota n. 4609 del 09/02/2023 nella quale venivano specificati i tempi per la presentazione delle integrazioni e per l'espressione dei parerei in merito alle stesse;

VISTE le integrazioni pervenute dalla Ditta in data 06/03/2023 (PEC di ricevimento n. 7517) in merito al quale il Servizio Territoriale Vercelli di ARPA Piemonte si è espresso con parere sospeso n. 8579 del 14/03/2023 (PEC di ricevimento n. 24644) al fine di ottenere chiarimenti in merito alle attività dell'officina e alla fase di verniciatura citate;


CONSIDERATO CHE, a seguito di richiesta di parere anche agli altri enti coinvolti nel procedimento (nota n. 8945 del 16/03/2023) non è pervenuto nessun altro contributo, l'amministrazione provinciale ha provveduto a comunicare la conclusione positiva del procedimento con nota n. 16164 del 22/05/2023 con prescrizioni condizionali inerenti alle lavorazioni meccaniche, alla fase di verniciatura e alla saldatura;

VISTI i chiarimenti pervenuti dalla Ditta (PEC di ricevimento n. 17693 del 01/06/2023 e n. 22276 del 14/07/2023);

RITENUTO necessario, alla luce dei nuovi elementi emersi, convocare con nota n. 23337 del 26/07/2023 un Tavolo Tecnico per valutare tutte le informazioni inerenti alle lavorazioni meccaniche, alla fase di verniciatura e alla saldatura e per condividere il quadro prescrittivo ed emissivo da allegare all'atto autorizzativo;

CONSIDERATO che il Tavolo Tecnico si è svolto in data 04/08/2023 e che gli esiti dello stesso sono stati trasmessi con nota n. 24482 del 09/08/2023;

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 59/2013, il presente atto annulla e sostituisce le seguenti autorizzazioni in materia ambientale in possesso della Ditta:



Ente	Estremi dell'atto	Data emanazione	Oggetto
Provincia di Vercelli	663	02/05/2017	D.P.R. 13.03.2013, n. 59, articolo 4. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. Ditta SOGIN SpA, con sede legale in Roma per la sede operativa di Saluggia (VC).

RITENUTO necessario includere nel presente atto le modifiche non sostanziali intercorse, per quanto non in contrasto con l'istanza oggetto del presente atto:

1. comunicazione pervenuta in data 07/01/2020 (PEC di ricevimento n. 156) di messa in esercizio dell'Edificio 1900, denominato Deposito D-2 (deposito temporaneo rifiuti solidi radioattivi) e dei laboratori ambientali presenti al piano terra dell'edificio 1000 a seguito della quale sono stati inseriti **due nuovi punti di emissione**: P (Ventilazione Deposito D2 Ed. 1900) e Q (Laboratori ambientali Ed. 1000). In merito alle modifiche comunicate la Provincia di Vercelli si è espressa con nota n. 3768 del 14/02/2020;
2. Comunicazione pervenuta in data 20/07/2020 (PEC di ricevimento n. 15205) riguardante la sostituzione dei Gruppi Elettrogeni associati agli identificativi GE1 e GE2 con due impianti analoghi, sia in termini di alimentazione che di potenza termica nominale e l'installazione temporanea di un gruppo elettrogeno a noleggio indispensabile al fine di non interrompere la fornitura di energia elettrica in caso di necessità. In merito alle modifiche comunicate la Provincia di Vercelli si è espressa con nota n. 16053 del 30/07/2020;

VISTI:

- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle

piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35”;

- la Circolare del MATTM n. 49801/GAB del 07/11/2013;
- la Circolare interpretativa del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 1/AMB del 28/01/2014;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sul SUAP;
- il D. Lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il Decreto della Presidente della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 17/R (Regolamento regionale recante: "Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".
- le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

DATO ATTO CHE la Dott.ssa Sabrina Bigatti, Funzionario E.Q. dei Servizi Inquinamento Acustico, Disciplina e Tutela Acque e la Dott.ssa Ing. Valentina Bonato Funzionario E.Q. del Servizio Emissioni in atmosfera hanno perfezionato l'iter istruttorio e che le prescrizioni sono state predisposte dagli Uffici e Servizi competenti e sono allegate al presente atto;

DATO ATTO che il Funzionario E.Q. del Settore Ambiente e Territorio Emissioni in atmosfera Dott.ssa Ing. Valentina Bonato, in qualità di responsabile del procedimento in questione e in riferimento all'istruttoria effettuata, dichiara che è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia;

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra indicato, di procedere all'adozione del provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta **SOGIN SpA** con sede legale a ROMA (RM) - Via Marsala n. 51-C e sede operativa a Saluggia, Via Crescentino ai fini dell'esercizio dello stabilimento sito in Comune di Saluggia, Via Crescentino, recependo quanto emerso durante i lavori della Conferenza dei Servizi;

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente dell'Area Ambiente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

Tutto ciò premesso

ADOTTA

ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i., il provvedimento di AUA richiesta dalla **Ditta SOGIN SpA** con sede legale a ROMA (RM) - Via Marsala n. 51-C e sede operativa a Saluggia, Via Crescentino ai fini dell'esercizio dello stabilimento sito in Comune di Saluggia, Via Crescentino relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;

RIMANE fermo il rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

1. In materia di inquinamento acustico entro trenta giorni dall'avviamento dell'attività dopo le modifiche previste nell'Istanza AUA, dovrà essere effettuata, a cura del proponente, una campagna di misure fonometriche, finalizzata a verificare la conformità ai limiti di legge dei livelli sonori generati, nelle più gravose condizioni di esercizio, prestando particolare attenzione per la verifica del limite differenziale, ove applicabile, presso tutti i ricettori A, B, C, D e E. La relazione tecnica

- contenente i risultati dei rilevamenti di verifica dovrà essere inviata agli enti autorizzanti e all'Arpa Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Servizio Territoriale Vercelli.
2. le attività devono essere svolte nel rispetto delle specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e delle prescrizioni riportate negli Allegati A e B all'autorizzazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 3. la Ditta deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti dalla zonizzazione acustica vigente del Comune di Saluggia;
 4. qualora, nell'arco della durata dell'AUA, la Ditta modifichi le proprie emissioni sonore a seguito dell'installazione di nuovi impianti o macchinari, dovrà effettuare una opportuna Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi della DGR 2 febbraio 2004 n.9-11616;
 5. si rinvia alla competenza del SUAP, la possibilità di ricomprendere nel provvedimento conclusivo di AUA altre ed eventuali prescrizioni, di competenza comunale, con particolare riferimento al nulla osta di impatto acustico;
 6. eventuali **modifiche non sostanziali** delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i.;
 7. qualora l'Impresa intenda effettuare una **modifica sostanziale** dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'AUA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i.;
 8. La **variazione** del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento come stabilito dall'art. 269 comma 11-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 9. Come indicato dall'art. 269 comma 11 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il **trasferimento** di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo;
 10. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento, come stabilito dall'art. 269 comma 11-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo;
 11. la Ditta dovrà comunicare al SUAP competente per territorio la **cessazione** dell'attività dello stabilimento autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli impianti;
 12. l'autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;
 13. restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti;
 14. sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del gestore, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni;
 15. la Ditta deve presentare, tramite SUAP, domanda di **rinnovo almeno SEI mesi** prima della data di scadenza dell'AUA, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. e s.m.i.;
 16. l'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
 - a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
 17. la mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative settoriali in materia ambientale;



18. per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia;

DISPONE

- che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, al SUAP competente che provvederà a rilasciarlo all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze;
- che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha **validità di QUINDICI anni dalla data di rilascio da parte del SUAP**;
- che il presente atto, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i.;
- di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli.

AVVERTE

- che ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 s.m.i., i dati personali degli interessati sono stati e verranno utilizzati per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di tutela ambientale e previste da obblighi di legge e di regolamento.
 - che agli interessati spettano i diritti previsti dal Regolamento europeo n. 679/2016 s.m.i. in materia di trattamento e tutela dei dati personali.
- che, infine, a norma dell'articolo 3 u.c. della legge 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:
- entro 60 giorni dalla notifica davanti al TAR;
 - entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegato A: prescrizioni in materia di scarichi idrici

Allegato B: prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera

Redattore: CARELLO PAOLA

Funzionario/PO: BONATO VALENTINA

IL DIRIGENTE

PLATINETTI VERONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI VERCELLI

**AREA AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Al
Dirigente dell'Area
SEDE

Proposta N. 2079 / 2023

**OGGETTO: D.P.R. 13/03/2013, N. 59, ART. 4. PROVVEDIMENTO RELATIVO A ISTANZA
DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LA
DITTA SOGIN SPA - COMUNE DI SALUGGIA.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPONE

**Tecnico/Istruttore
(NOMINATIVO)**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(NOMINATIVO)**



ALLEGATO A

Ditta SOGIN SpA - Stabilimento di via Crescentino – SALUGGIA (VC)

- Il codice SIRA di stabilimento è **7330**
- Nello stabilimento sono presenti impianti che producono emissioni convogliate e centrale termica per la produzione di acqua calda (caldaie ICI 1 e 2) e i generatori di vapore (BONO 1 e 2). Sono altresì presenti impianti assoggettati alla normativa specifica (radionuclidi), laboratori in deroga e di emergenza.

Il presente allegato si compone di:

- SUBALLEGATO A1: quadro emissivo
- SUBALLEGATO A2: prescrizioni tecnico-gestionali per le emissioni in atmosfera
- SUBALLEGATO A3: planimetrie di stabilimento

Responsabile Servizio Emissioni in atmosfera: dott.sa Paola Carello

SUBALLEGATO A1

Punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione [mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento	
A	Centrale termica caldaie acqua calda ICI 1 e 2 (8,3 MWt metano/GNL)	4500	24	C	135	Polveri totali	5 ⁽¹⁾ (2)	10,7	1	---	
							CO				100 ⁽¹⁾
							Ossidi di azoto (come NO2)				80 ⁽¹⁾
B	Ventilazione generale impianto	50.000	24	C	20	Assoggettati alla normativa specifica (radionuclidi)	specificata	60	3,00	pre-filtrazione e filtrazione assoluta	
C	Ventilazione deposito liquidi ed. 800	1.000	24	C	20	Assoggettati alla normativa specifica (radionuclidi)	specificata	12	0,60	pre-filtrazione e filtrazione assoluta	
D	Ventilazione deposito liquidi ed. 800 B NPS	3.500	24	C	20	Assoggettati alla normativa specifica (radionuclidi)	specificata	8,7	0,30	pre-filtrazione e filtrazione assoluta	
E	Laboratorio fisica sanitaria ed. 300					Assoggettati alla normativa specifica (radionuclidi)	specificata				
L	Generatori di vapore BONO 1 e 2 (2,8 MWt gasolio)	1500	8	D	170	Polveri totali	20 ⁽¹⁾	10,7	0,54	---	
							CO				100 ⁽¹⁾
							Ossidi di zolfo (come SO2)				350 ⁽¹⁾
							Ossidi di azoto (come NO2)				300 ⁽¹⁾
P	Ventilazione Deposito D2 Ed. 1900	12.500	24	D	20	Assoggettati alla normativa specifica (radionuclidi)	specificata	19	1,00	pre-filtrazione e filtrazione assoluta	
Q	Laboratori ambientali Ed. 1000										

C = continua D = discontinua

Emisisoni in deroga ai sensi della lettera j) - Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁽¹⁾ I limiti emissivi espressi in concentrazione devono essere riferiti ad un tenore di O₂ del 3%.

⁽²⁾ Il limite emissivo per il parametro "Polveri totali" non è oggetto di autocontrolli periodici ma solo di autocontrolli iniziali



SUBALLEGATO A1
IMPIANTI DI EMERGENZA

F1	GRUPPO ELETTROGENO GE1 Bruno Generators (2.418 kW t gasolio) ed 600/700	Emergenza
F2	GRUPPO ELETTROGENO GE2 Bruno Generators (2.418 kW t gasolio) ed 600/700	Emergenza
G	GRUPPO ELETTROGENO (303,34 kWt diesel) ed. 800 B NPS	Emergenza
H	GRUPPO ELETTROGENO (983,70 kWt diesel) ed. 2100 NSAI	Emergenza
I	due Motopompe di emergenza ed. 2100 NSAI	Emergenza
M	GEP generatore di emergenza provvisorio ed. 600/700C	Emergenza
N1	emergenza cabina elettrica (3.200 kWt gasolio) ed. 3100B	Emergenza
N2	emergenza cabina elettrica (3.200 kWt gasolio) ed. 3100B	Emergenza
O	GEPC emergenza provvisorio mobile CEMEX (2.632 kWt)	Emergenza

SUBALLEGATO A2

Prescrizioni tecnico - gestionali per le emissioni convogliate e diffuse

PRESCRIZIONI TECNICO-GESTIONALI


- 1) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- 2) I valori limite di emissione fissati nel Suballegato A1 rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. Salvo quanto diversamente indicato, i valori limite di emissione fissati nel Suballegato A1 sono espressi in concentrazione media oraria (mg/Nm^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 0°C e $0,101$ MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e in flusso di massa (kg/h) e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
- 3) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel Suballegato A1.
- 4) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
- 5) Le fasi di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti devono essere svolte in modo da limitare le emissioni diffuse, secondo disposizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006.
- 6) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse anche di carattere odorigeno.
- 7) Ogni camino dovrà essere provvisto di targhetta riportante il numero identificativo indicato nel Suballegato A1.
- 8) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, c. 14 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V, l'autorità competente deve essere informata **entro le otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
- 9) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 10) È presente una postazione di saldatura mobile captata per la quale non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni.
- 11) È presente l'attività di lavorazione metalmeccaniche in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 e Allegato IV alla Parte Quinta – punto 1 – lettera a.
- 12) Nel rispetto del comma 16 dell'art. 273-bis che stabilisce un tetto massimo di 500 ore operative all'anno (calcolate in media mobile su un periodo di tre anni) per il funzionamento al di sotto del quale non sono indicati limiti emissivi da rispettare, la Ditta, per i gruppi elettrogeni definiti di "Emergenza" dovrà comunicare, **entro il 1° marzo di ogni anno**, il numero effettivo di ore di funzionamento riferito all'anno precedente. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile successiva al rilascio dell'autorizzazione ed ai due anni civili seguenti. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente.



- 13) **Il termine per la messa a regime degli impianti nuovi è 30 giorni** dalla data di avviamento degli impianti durante le varie fasi, comunicata al Sindaco e alla Provincia con un anticipo di almeno **15 giorni**, così come disposto al c. 6 dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i..
- 14) La Ditta deve effettuare sui **camini A ed L (periodo transitorio e periodo post adeguamento)** gli **autocontrolli periodici con periodicità annuale** (ovvero dopo 12 mesi dalla data dell'effettuazione degli autocontrolli iniziali e successivi), verificando tutti i parametri riportati nel Suballegato A1.
- 15) I limiti emissivi espressi in concentrazione devono essere riferiti ad un tenore di Ossigeno del 3%.
- 16) Il parametro "polveri totali" riferito alle centrali termiche alimentate a metano dovrà essere verificato solo durante gli autocontrolli iniziali.
- 17) L'impresa deve effettuare, nelle più gravose condizioni di esercizio, gli **autocontrolli periodici** dando comunicazione, con almeno **15 giorni di anticipo**, alla Provincia e al Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire le date stabilite e comunicate - salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Provincia di Vercelli e al Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est, comprensiva della nuova data in cui sarà effettuato il campionamento.
- 18) I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est e al Comune territorialmente competenti, **entro 60 giorni dalla data del rilevamento**. Gli esiti degli autocontrolli **dovranno** essere espressi secondo il format reperibile sul sito web della Provincia alla pagina:
<https://www.provincia.vercelli.it/it/page/autocontrolli-emissioni-in-atmosfera>
Il modello per l'espressione degli esiti degli autocontrolli non deve essere modificato.
- 19) Le strategie di campionamento utili alla verifica di conformità ai limiti di emissione vigenti dovranno seguire i criteri indicati nel MU158/88 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni". I metodi di campionamento da utilizzare dovranno rispettare i requisiti di cui all'art. 271 comma 17 del D.lgs. 152/06. Un elenco dettagliato coerente con tali requisiti è disponibile sul sito web della Provincia di Vercelli alla pagina:
<https://www.provincia.vercelli.it/it/page/metodiche-di-campionamento>
- fatta salva la facoltà del gestore di adottare metodi differenti a quelli di riferimento a condizione di rispettare i criteri espressi dalla norma UNI EN 14793, oppure laddove non presenti metodi di riferimento, previo confronto con il Dipartimento ARPA Piemonte Nord Est.
- 20) I condotti di convogliamento delle emissioni in atmosfera dovranno essere provvisti di idonee porte di misura dotate di opportuna chiusura, realizzate e posizionate secondo la norma UNI EN 15259:2008 ed UNI EN 16911:2013. La sezione di campionamento dovrà essere resa accessibile in condizioni di sicurezza in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale (D. Lgs.81/2008 e s.m.i.). Dovranno essere previsti, a seconda della quota del piano di lavoro da raggiungere, sistemi manuali di sollevamento delle apparecchiature al punto di prelievo per effettuare i controlli, come ad esempio carrucole con fune idonea provvista di idoneo sistema di blocco o per quote superiori a 10 metri sistemi di sollevamento elettrico come argani o verricelli provvisti di sistemi frenanti.
- 21) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere **verticale** verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune.

SUBALLEGATO A3 - Planimetria di stabilimento





ALLEGATO B
PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI

Titolare dell'autorizzazione: SOGIN SPA

Sede legale: Roma, Via Marsala n.51/C – CAP 00185

Sede operativa: SALUGGIA (VC) – Strada per Crescentino – CAP 13040

CF: 05779721009

PREMESSA

La SOGIN SPA, sede operativa a Saluggia, è titolare di un'AUA provvedimento provinciale n. 663 del 02/05/2017 (provvedimento conclusivo del SUAP n.7 del 12/05/2017 e n. 136 del 12/05/2017 REG.GEN)

Nella documentazione prodotta è precisato che nella rete di raccolta degli scarichi di pertinenza della **SOGIN SPA (di seguito SOGIN)** confluiscono anche gli scarichi del **CENTRO RICERCHE ENEA**. Il complesso è denominato "**CENTRO SALUGGIA**", è ubicato in strada per Crescentino ed è caratterizzato da un'unica rete di raccolta di convogliamento e depurazione delle acque reflue.

Il Centro Saluggia risulta così composto:

- Infrastrutture, laboratori dedicati all'attività di ricerca e sviluppo nel campo energetico e ambientale, servizi amministrativi e di gestione del personale del **Centro Enea** costituito da 8 edifici.
- **Impianto Eurex** e sue pertinenze affidato a SOGIN SPA in data 3/08/2003 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267. L'impianto Eurex autorizzato all'esercizio con Decreto del Ministro dell'industria VII-79/1977 ha operato in passato per il riprocessamento di combustibile nucleare irraggiato. Attualmente le attività dell'impianto sono indirizzate al mantenimento in sicurezza e sono funzionali al decommissioning.



Il Centro Saluggia si estende su un'area di 173.000 m² con una volumetria totale di 140.500 m³ di infrastrutture in cui lavorano circa 100 unità di personale tra ENEA, Sogin e ditte esterne (cantieri, servizi di pulizie, giardinaggio, guardiania).

Le **Tipologie di scarico idrico presenti** hanno ad oggetto:

- **Acque potenzialmente contaminate gestite ai sensi del D.lgs. 101/2020 ss.mm.ii.**
- **Acque reflue domestiche** provenienti dai servizi igienico-sanitari presenti nei vari edifici dislocati all'interno e all'esterno della difesa idraulica del Centro.
Il quantitativo stimato risulta pari a 8000 m³ (SOGIN) e 2700 m³ (ENEA). Le linee delle acque dei servizi igienico sanitari rispettivamente ENEA/SOGIN sono separate e dotate di **campionatori installati prima che le stesse si uniscano** e vengano convogliate **all'impianto comune di depurazione a fanghi attivi** in uscita dal quale possono essere campionate e scaricate in Dora Baltea attraverso lo scarico n.3.
In occasione di **cantieri di lunga durata** si realizza un allacciamento provvisorio atto a convogliare i reflui domestici alla rete del sito previo trattamento nell'impianto di depurazione e scarico in Dora Baltea sempre tramite lo scarico n.3.
- **Acque reflue industriali:** sono campionabili ad ogni punto di immissione nella rete di raccolta delle acque meteoriche Nord (Punto 1I) e nella rete di raccolta delle meteoriche Sud (Punti 3I, 4I, 5I, 6I) come riportato in planimetria. Nel caso in cui si sospetti un mancato rispetto dei limiti di accettabilità allo scarico è possibile interdire quest'ultimo chiudendo la vasca di rilancio corrispondente (MR2 per la rete meteoriche SUD e MR3 per la rete meteoriche NORD).

- **Acque meteoriche di dilavamento** (suddivise in “**Acque Meteoriche Sud**” e “**Acque Meteoriche Nord**” in base alla collocazione. In relazione alla viabilità interna per garantire l'interconnessione tra le varie parti del sito durante la realizzazione del complesso CEMEX sono state realizzate due vasche di prima pioggia denominate VPP-1 e VPP-2 in cui confluiscono le acque meteoriche provenienti dalla viabilità stessa.

Lavaruote

In prossimità dell'area cantiere CEMEX è stato installato un lavaruoote che utilizza acqua a ciclo chiuso con ricircolo della stessa e successivo smaltimento dei fanghi prodotti. Non si ha pertanto necessità di uno scarico dedicato.

Di seguito vengono evidenziate per ciascun punto di scarico le tipologie di acque che vengono allontanate in corpo idrico superficiale e le relative prescrizioni.

Si precisa che **oggetto di autorizzazione e soggetti a prescrizioni di seguito impartite, sono i punti scarico n.3 e n.4.** Non sono oggetto di autorizzazione in quanto regolati da specifica disciplina di settore, il punto di scarico **n.1 (relativo ad acque potenzialmente radioattive)** e i punti di immissione **n.2 e n.5 dedicati ad acque meteoriche.**

PUNTO DI SCARICO N.1 - NON SOGGETTO AD AUA	
LOCALIZZAZIONE	X 423003.30 Y 5007371.03
TIPOLOGIA DI ACQUE	<p>Acque potenzialmente radioattive (non soggette ad AUA) interamente a carico della Ditta SOGIN SPA oggetto di autorizzazione ex D.lgs. 101/20 e ss.mm.ii. Sono costituite da soluzioni acquose potenzialmente radioattive soggette ad uno specifico sistema di controllo e trattamento.</p> <p>Le acque reflue derivanti dall'impianto EUREX potenzialmente radioattive sono costituite principalmente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recupero condense • scarichi lavandini/docce di impianto • effluenti acquosi derivanti da prove di integrità previste dalle prescrizioni tecniche di licenza. <p>Tali effluenti sono soggetti a processi di evaporazione e/o concentrazione e trasferiti in base alla loro origine al sistema di stoccaggio dei rifiuti liquidi radioattivi o a due vasche denominate Vasca di rilancio A e Vasca di rilancio B. Se i controlli radiometrici lo consentono, sono successivamente trasferiti ai Waste Pond. Infine, previo specifico controllo, tali acque sono rilanciate in Dora Baltea tramite lo scarico n.1.</p>
CORPO IDRICO RECETTORE	DORA BALTEA
PUNTO DI SCARICO N.2 - NON SOGGETTO AD AUA	
LOCALIZZAZIONE	X 422999.22 Y 5007381.58
TIPOLOGIA DI ACQUE	<p>Acque meteoriche provenienti dalla vasca di prima pioggia VPP-1, dotata di disoleatore, situata nei pressi del depuratore e a servizio delle nuove superfici impermeabilizzate e della nuova viabilità all'interno del Sito Sogin. Trattasi di acque</p>





	provenienti dalla rete di acque denominata “Meteoriche SUD” .
TRATTAMENTO	Vasca di prima pioggia VPP-, dotata di disoleatore
CORPO IDRICO RECETTORE	DORA BALTEA
<u>PUNTO DI SCARICO N.3 – SOGGETTO AD AUA – CODICE SIRI: VC2128448</u>	
LOCALIZZAZIONE	X 422999.22 Y 5007381.58
TIPOLOGIA DI ACQUE	<ul style="list-style-type: none">• Acque reflue domestiche provenienti dal depuratore • Acque reflue industriali consistenti in:<ul style="list-style-type: none">a) acque di condensa e raffreddamento degli impianti di climatizzazione (campionabili prima dell'immissione allo scarico n.3, ai punti 3I,4I ,5L)b) acque di sfioro delle vasche antincendio e acque addolcite in uscita dalle batterie di condizionamento dell'ed. 1900 (Ed. D2), posto nella zona sud ovest del sito (campionabili, prima dello scarico n.3, al punto 6I) c) Acque meteoriche Sud <p>Tale scarico raccoglie anche le acque provenienti dai tetti degli edifici e piazzali di pertinenza ENEA (escluso l'edificio 3000) e le acque provenienti dai tetti degli edifici e piazzali collocati zona sud del sito SOGIN. Le acque meteoriche ENEA e SOGIN sono separatamente campionabili attraverso pozzetti di ispezione e successivamente convogliati in una vasca da 300 m3 (vasca MR2).</p>
TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	Impianto di depurazione di tipo biologico a biomasse sospese (fanghi attivi) basato su processi di nitrificazione e denitrificazione preceduti da una fase di sgrossatura in fossa Imhoff. Il sistema è dotato di una sezione di accumulo e di regolarizzazione delle portate al fine di fronteggiare le necessità tipiche degli insediamenti discontinui (uffici, etc).
CORPO IDRICO RECETTORE	DORA BALTEA
NOTE: Il punto di scarico n.3 già autorizzato con provvedimento n. 663 del 02/05/2017 oltre alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici recepiva anche gli scarichi provenienti dai locali di cucina e mensa (di pertinenza ENEA) ad oggi non più presenti (e di cui non è prevista la riattivazione).	
<u>PUNTO DI SCARICO N.4 – SOGGETTO AD AUA - CODICE SIRI: VC2128471</u>	
LOCALIZZAZIONE	X 423002.08 Y 5007374.41
TIPOLOGIA DI ACQUE	<ul style="list-style-type: none">• Acque reflue prodotte dalla Centrale Termica ubicata nella zona nord del sito:<ul style="list-style-type: none">a) acque reflue domestiche derivate dal lavandino presente nell' nell'ed.600/700 Cb) acque reflue industriali derivanti da scarico

	<p>caldaie; sfiato valvola vapore caldaie; troppo pieno caldaie; scarico acque lavaggio addolcitore.</p> <p>Si precisa che le acque reflue generate dagli impianti della Centrale Termica sono raccolte in cubotti della capacità di 1 m³ e successivamente allontanate come rifiuto in quanto non rispettano i limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3 Allegato 5 Parte III del D.lgs 152/06 ss.mm.ii. I reflui sarebbero altresì campionabili al punto 11, prima dell'immissione nella vasca da 15 m³ (denominata MR3).</p> <p>A tale scarico confluiscono anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le acque meteoriche NORD derivanti dall'edificio 3000 (di pertinenza ENEA) e quelle derivanti dai tetti degli edifici e piazzali collocati nella zona nord del sito Sogin. Tali acque sono convogliate per gravità in una vasca (MR3) da 15 m³ • le acque meteoriche provenienti dalla Vasca di prima pioggia VPP – 2 situata nei pressi dell'ed.2300 realizzata a servizio delle superfici impermeabilizzate e della nuova viabilità realizzata all'interno del sito Sogin.
TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	Vasca di raccolta dedicata VPP-2 dotata di disoleatore .
CORPO IDRICO RECETTORE	DORA BALTEA
PUNTO DI SCARICO N.5	
LOCALIZZAZIONE	X 422997,79 Y 5007384.95
TIPOLOGIA DI ACQUE	Ad esso recapitano le acque meteoriche del complesso CEMEX in fase di realizzazione e del già esistente Nuovo Parco Serbatoi e relativi piazzali.
TRATTAMENTO	Vasca di raccolta dedicata, dotata di disoleatore.
CORPO IDRICO RECETTORE	DORA BALTEA



Le acque reflue prodotte nel CENTRO SALUGGIA sono classificate come industriali e domestiche secondo quanto previsto dall'art.74 punti h) e g) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (codici SIRI per scarichi in DORA BALTEA: **VC2128448 – scarico n.3; VC2128471 – scarico n.4**).

Prescrizioni acque reflue industriali

- 1) I reflui industriali devono, prima della miscelazione con quelli domestici e le acque meteoriche, rispettare i limiti di accettabilità della Tabella 3 Allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;
- 2) i fanghi asportati dalle vasche di convogliamento devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti convenzionali;
- 3) dovrà essere effettuato un monitoraggio in regime di autocontrollo sulle acque reflue industriali recapitanti nel fiume Dora Baltea attraverso autocontrolli periodici con frequenza triennale;
- 4) I set analitici di cui al punto precedente devono comprendere le analisi dei parametri indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. di cui il

Titolare dell'autorizzazione valuti la presenza relativamente agli scarichi ed in funzione dei cicli produttivi e devono essere adeguati ad ogni variazione degli stessi e delle materie prime utilizzate; dovranno comunque essere rilevati i seguenti parametri: BOD, COD, TENSIOATTIVI, CICLO DELL'AZOTO, IDROCARBURI;

- 5) I dati analitici di cui al punto precedente dovranno essere trasmessi entro 15 giorni dall'emissione del RdP, alla Provincia e ad ARPA – DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD EST e dovranno comunque essere tenuti a disposizione degli enti di controllo per almeno 5 anni;
- 6) **Sostanze perfluoroalchiliche:** dovranno essere rispettati i limiti di emissione della L.R. n. 25 del 19/10/2021, art. 74

Prescrizione acque reflue domestiche

- 7) I reflui domestici, prima della miscelazione con quelli industriali e con le acque meteoriche, devono rispettare i limiti di accettabilità di cui all'Allegato 1 della LR 13/90;
- 8) lo scarico è ammesso solo se il refluo, nel tempo, mantiene le caratteristiche di scarico civile;
- 9) il posizionamento e il dimensionamento della Fossa Imhoff deve corrispondere a quanto previsto dall'Allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale del 04/02/1977;
- 10) dovrà essere effettuato un monitoraggio sulle acque reflue domestiche attraverso autocontrolli periodici con frequenza triennale ;
- 11) I set analitici di cui al punto precedente devono comprendere le analisi dei parametri indicati nell'Allegato 1 della LR 13/90.

Prescrizioni generali

- 12) Deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento in modo da garantire in ogni condizione operativa i limiti di accettabilità allo scarico di cui al punto 1);
- 13) deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento dei fanghi ad opera di soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. La relativa documentazione deve essere tenuta a disposizione degli enti controlli per almeno tre anni;
- 14) in caso di guasti, fermi tecnici o incidenti che possano comportare il mancato rispetto dei limiti tabellari previsti, lo scarico deve cessare e del fatto dovrà essere data comunicazione alla Provincia e all'Arpa – Dipartimento territoriale di Vercelli entro le successive 24 ore
- 15) tutti i pozzetti devono essere mantenuti costantemente agibili e puliti;
- 16) è preclusa ogni possibilità di scaricare reflui non depurati. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
- 17) non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione;
- 18) deve essere notificata all'ente autorizzante ogni variazione delle modalità dello scarico e della tipologia delle acque reflue.



*Estensori: dott.ssa Sabrina Bigatti
ing. Erica Zamperone*